

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia (UFE)
Sezione forza idrica
3003 Berna

Invio per posta elettronica
revision-wrg@bfe.admin.ch

Revisione della legge sulle forze idriche: presa di posizione

Signora Presidente della Confederazione,
gentili signore, egregi signori,

il Consiglio di Stato ha preso atto della consultazione relativa alla revisione della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche LUF), e conferma con la presente **di sostenere e condividere pienamente le argomentazioni formulate dalla Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) presentate con lettera del 28 agosto 2017 all'attenzione della Presidente della Confederazione e direttrice del DATEC Doris Leuthard (vedi allegato).**

In aggiunta e a complemento della presa di posizione dei Cantoni alpini, rileviamo quanto segue.

1. *Regolamentazione transitoria in materia di canone massimo per i diritti d'acqua art. 49 cpv. 1*

Anzitutto è importante ricordare che il canone per i diritti d'acqua è il prezzo per l'utilizzo della forza idrica accordata in esclusiva al concessionario per un periodo determinato, che varia in genere fra i 40 e gli 80 anni. In pratica si tratta del compenso richiesto in cambio del riconoscimento di un beneficio speciale – ossia l'utilizzo delle acque – per un lungo periodo. Non si tratta dunque né di una sovvenzione né di una tassa, bensì del prezzo di una risorsa, l'acqua.

La modifica in esame riguarda la riduzione generale dell'aliquota massima del canone annuo fissato dalla Confederazione da 110 a 80 CHF/kW_{lordo} per il periodo transitorio dal 2020 fino al 2022.

Questa proposta di regolamentazione transitoria, in attesa che il Consiglio federale presenti il nuovo modello di mercato elettrico "più conforme al mercato" reale (art. 30 cpv. 5 della nuova Legge federale sull'energia Lene), è fermamente respinta dallo scrivente Governo in quanto non risulta né oggettivamente né politicamente giustificato ridurre l'attuale canone massimo per i diritti d'acqua. I motivi sono illustrati in maniera esaustiva nella presa di posizione della CGCA.

Un ulteriore fattore che a nostro avviso dev'essere debitamente considerato è il valore intrinseco dell'acqua quale risorsa naturale. La documentazione fornita dalla Confederazione fonda la sua proposta con l'unico riferimento alla situazione vieppiù difficile in cui operano le

aziende idroelettriche svizzere all'interno del mercato internazionale dell'energia e presenta le ripercussioni per aziende e Cantoni solo in termini finanziari.

Il canone d'acqua, come ricordato in entrata, rappresenta il tributo pubblico che il concessionario di un impianto idroelettrico deve pagare alla comunità concedente per l'utilizzazione della forza idrica fornita in modo naturale dal ciclo dell'acqua, in generale per il tramite della captazione e della derivazione di un corso d'acqua pubblico.

L'aliquota massima del canone persegue un delicato equilibrio tra diversi interessi contrapposti, che comprendono l'approvvigionamento di energia elettrica su tutto il territorio nazionale a prezzi vantaggiosi, l'equo indennizzo a favore delle regioni di provenienza delle acque, ma anche la tutela del paesaggio e dell'ambiente e la conservazione della risorsa acqua quale forza idrica, così come elementi di ponderazione finanziaria (per esempio l'eventuale riduzione della dipendenza dalla perequazione finanziaria intercantonale). Per ogni intervento su questo parametro si è quindi sempre ricercata una conciliazione tra sostenibilità economica, interessi dei Cantoni di montagna ricchi di forze idriche come pure aspetti di politica regionale, energetica e ambientale.

L'aspetto ambientale insito nel canone annuo risulta totalmente trascurato nel progetto in esame e nella documentazione che lo accompagna. Il prezzo pagato per lo sfruttamento della forza idrica non può fare completa astrazione del valore intrinseco dell'acqua quale risorsa ambientale, valore che non è dipendente dai prezzi fissati sul mercato internazionale dell'energia e che non è di certo diminuito negli ultimi anni. Al contrario, a fronte della crescente pressione antropica sul territorio e sull'ambiente, oltre che dei cambiamenti climatici a livello globale, il valore dell'acqua in una rete idrica il più possibile intatta e naturale è semmai in aumento. In questo senso, il "deprezzamento" del valore dell'acqua utilizzata dalle aziende idroelettriche non trova riscontro né giustificazione in un più ampio discorso di sostenibilità ambientale.

Tenuto conto delle precedenti motivazioni condividiamo pienamente la proposta di modifica contenuta nella presa di posizione CGCA relativa all'art. 49 cpv. 1:

art. 49 cpv. 1

¹ Il canone annuo non può superare i 110 franchi per chilowatt lordo sino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'articolo 30 capoverso 5 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne).

2. Variante di regolamentazione transitoria alternativa

Il Rapporto esplicativo concernente la modifica della LUF1 indica, anche se in maniera molto superficiale ed incompleta, la possibilità che, durante il periodo transitorio, la riduzione possa essere applicata unicamente per le centrali chiaramente deficitarie.

Come indicato nella presa di posizione dei Cantoni alpini, anche lo scrivente Consiglio non è di principio contrario a una regolamentazione particolare, che preveda aiuti provvisori specifici per casi di necessità comprovati. Queste eccezioni devono tuttavia sottostare a condizioni vincolanti e cumulative, nello specifico all'obbligo della piena trasparenza dei dati e del rimborso non appena si ritorni in utile (dilazione); l'eventuale riduzione del canone non dovrà in ogni modo superare i 10 franchi per kW_{lordo}.

Suggeriamo pertanto, come proposto dalla CGCA, la seguente modifica all'articolo 49 LUF1:

art. 49 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 1^{quater} (nuovi)

^{1bis} Fino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'articolo 30 capoverso 5 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne), il canone per i diritti d'acqua viene ridotto ogni anno di 10 franchi per chilowatt lordo, al massimo tuttavia fino a copertura dei costi di produzione, purché i gestori di grandi impianti idroelettrici, o i relativi proprietari, dimostrino, ai sensi dell'art. 30 capoversi 1 e 2

LEne, l'impossibilità di coprire i costi di produzione dell'elettricità generata dai suddetti impianti nonostante la computazione del prezzo di mercato di cui all'art. 26 LEne e previa deduzione di un'eventuale remunerazione del capitale proprio, della rinuncia ai dividendi, della preventiva adozione di opportune misure di sostegno da parte della proprietà e nonostante eventuali sovvenzioni della Confederazione.

1^{ter} Qualora ai sensi dell'art. 30 capoversi 1 e 2 LEne i gestori o i relativi proprietari rivendano sul mercato l'elettricità prodotta dagli impianti a un prezzo superiore ai costi di produzione, la riduzione concessa in conformità al paragrafo 1bis dev'essere rimborsata alla Confederazione e ai Cantoni. Questi ultimi, come da loro diritto, distribuiranno proporzionalmente i rimborsi agli enti pubblici beneficiari del canone.

1^{quater} Spetta al Consiglio federale disciplinare i dettagli, in particolare:

- a) i requisiti relativi alla distinta completa dei costi di produzione dell'elettricità generata dagli impianti in questione e dei relativi ricavi conseguiti;**
- b) i criteri a cui il richiedente deve ottemperare per la rinuncia ai dividendi;**
- c) i criteri per l'adozione di misure di sostegno opportune da parte dei proprietari della società;**
- d) la definizione delle condizioni di dilazione;**
- e) le sovvenzioni della Confederazione.**

3. Riduzione del canone per i diritti d'acqua in caso di concessione di contributi d'investimento art. 50a

L'ipotesi di esenzione completa dal canone per i diritti d'acqua per gli impianti che potranno beneficiare dei contributi d'investimento ai sensi della LEne sarebbe coerente se si adottasse la variante di regolamentazione transitoria alternativa illustrata al capitolo precedente. In quel caso, effettivamente, potrebbe apparire poco coerente che gli enti pubblici concedenti incassino il canone allorché l'investimento verrebbe realizzato soltanto grazie ai sussidi pubblici finanziati con il supplemento di rete.

Pur se di principio accettabile, questa proposta risulta troppo rigida sia per quanto concerne l'importo (completa rinuncia al canone per i diritti d'acqua), sia per le tempistiche (fino al termine previsto per la costruzione e per i 10 anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto). E' quindi indispensabile che la riduzione sia commisurata all'investimento effettuato, al contributo d'investimento ottenuto ai sensi della LEne e se del caso anche alle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Visto quanto precede, sosteniamo la proposta di modifica seguente formulata nella presa di posizione della CGCA:

Modifica dell'art. 50a:

¹ Alle centrali idroelettriche a cui viene corrisposto un contributo d'investimento ai sensi dell'art. 26 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) si applicano le seguenti riduzioni:

a. In caso di nuova costruzione (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne): una riduzione del canone per i diritti d'acqua commisurata, in termini di entità e durata, all'investimento effettuato, al contributo d'investimento ricevuto e alla potenza lorda totale. Per quanto concerne le tempistiche, l'esenzione può protrarsi al massimo fino alla scadenza del termine concesso per la costruzione e per i 10 anni successivi alla messa in esercizio. Per quanto concerne la riduzione per il canone per i diritti d'acqua, questa può essere concessa in modo parziale o per intero.

b. In caso di ampliamento consistente di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne): la riduzione del canone per i diritti d'acqua sarà orientata ai criteri di cui

alla lettera a, fermo restando che esclusivamente la potenza lorda aggiuntiva costituisce un parametro determinante.

c. In caso di rinnovo consistente di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEn): la riduzione del canone per i diritti d'acqua si orienta ai criteri di cui alla lettera a, fermo restando che la potenza lorda aggiuntiva viene presa in considerazione solo se questa viene effettivamente realizzata.

² Le riduzioni valgono per analogia anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.

4. Corsi d'acqua internazionali art. 7

Il rapporto esplicativo non evidenzia alcuna necessità di modifica materiale al diritto vigente in relazione a quanto previsto dal nuovo articolo 7.

Rileviamo tuttavia che la lettera e) del capoverso 1 prevede che il DATEC può delegare al Cantone in singoli casi la disposizione delle misure necessarie al risanamento e misure concernenti l'esercizio dell'impianto. Riteniamo che questo compito, che nel concreto richiede una valutazione tecnica impegnativa e approfondita per la quale vanno richiesti all'istante (se del caso in ambito internazionale) documenti e analisi ambientali dettagliate, debba rimanere di competenza della Confederazione (che dispone peraltro di servizi adeguati, che forniscono linee direttive e aiuti all'esecuzione in materia ai Cantoni), sentiti i Cantoni.

Proponiamo pertanto, coerentemente con lo scopo indicato nella consultazione, di non modificare il diritto vigente e pertanto lo stralcio della seguente frase della lett. e del cpv. 1 :

~~e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; in singoli casi il Dipartimento può delegare al Cantone la disposizione delle misure necessarie.~~

Vogliate gradire, signora Presidente della Confederazione, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Allegato:

- presa di posizione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini del 28 agosto 2017

Copia p. c.:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfc-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfc-dr@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfc-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



DIE GEBIRGSKANTONE

Regierungskonferenz der Gebirgskantone
Conférence gouvernementale des cantons alpins
Conferenza dei governi dei cantoni alpini
Conferenza da las regenzas dals chantuns alpins

On. Presidente della Confederazione
Doris Leuthard
Direttrice DATEC
Kochergasse 6
3003 Berna

Coira, 28 agosto 2017

Avamprogetto concernente la revisione parziale della legge sulle forze idriche

Presenza di posizione

Onorevole Presidente della Confederazione,
Gentili Signore e Signori,

mediante comunicazione del 22 giugno 2017 ci avete concesso la possibilità di esprimerci in merito all'avamprogetto concernente la revisione parziale della legge sulle forze idriche (in particolare il nuovo canone massimo per i diritti d'acqua previsto dal 1° gennaio 2020). Dopo aver preso visione della documentazione, la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) – costituita dai Cantoni Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni, Ticino e Vallese – desidera prendere posizione come segue:

I. SINTESI

La CGCA ritiene che *per principio* sia necessario e opportuno un coordinamento temporale e sostanziale tra la definizione del nuovo canone massimo per i diritti d'acqua e il nuovo modello di mercato elettrico più conforme al mercato (art. 30 cpv. 5 LEnE). In tale ottica è favorevole a una regolamentazione transitoria, la cui durata, tuttavia, non dev'essere vincolata a una data concreta, bensì all'*introduzione del nuovo modello di mercato*. Solo in questo modo, infatti, viene garantita una solida coordinazione tra il modello di canone per i diritti d'acqua e il modello di mercato elettrico.

La CGCA, invece, respinge fermamente la variante principale presentata dal Consiglio federale, poiché non apporta un contributo relazionato ai problemi per correggere le distorsioni nel mercato svizzero dell'elettricità, si basa in ampia misura su un'analisi errata delle cause ed evidenzia un atteggiamento fortemente contraddittorio da parte del Consiglio federale. La variante principale proposta, inoltre, sfocerebbe in una sovvenzione ad annaffiatoio ingiustificata. Essa comporterebbe anche, con effetto dal 1° gennaio 2020, una compensazione indiretta del premio di mercato, avallato dalla popolazione con la nuova legge sull'energia che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, da parte dei Cantoni produttori di energia idroelettrica. Il fatto che nella proposta oggetto di consultazione la Confederazione esiga da tutti gli altri (proprietari, consumatori, Cantoni produttori di energia idroelettrica) un atteggiamento di condiscendenza che tuttavia essa stessa si rifiuta fermamente di adottare, nonostante abbia dichiarato la forza idrica il pilastro centrale

Presidente: Consigliere di Stato Dr. Christian Vitta
Segretario generale: lic. iur. Fadri Ramming

Hinterm Bach 6, Casella postale 539, 7001 Coira
Tel. 081 250 45 61, fax 081 252 98 58
kontakt@gebirgskantone.ch
www.cantonalpini.ch



della SE 2050, è alquanto sorprendente. La variante principale proposta getta in definitiva un'“ancora” psicologica per poi ridurre nuovamente il canone massimo in una fase successiva. Questo modo di procedere non è né oggettivamente né politicamente giustificato e viene chiaramente respinto dai Cantoni alpini, che non sono assolutamente disposti a *“interpretare la soluzione transitoria come adeguamento preparatorio in vista di una soluzione a lungo termine”*, come illustrato nel rapporto esplicativo (RE, n. 1.3).

Le argomentazioni sopra esposte sono fondamentalmente contrarie anche a eventuali riduzioni puntuali del canone per i diritti d'acqua (**variante alternativa**). Nell'ottica della politica di partenariato perseguita con le aziende elettriche, i Cantoni alpini sono tuttavia disposti a esaminare eventuali misure di sostegno, qualora i gestori di centrali o i relativi proprietari dovessero dimostrare di avere gravi difficoltà a vendere la corrente elettrica prodotta in determinate centrali idroelettriche specifiche. In tale eventualità, deve però valere tassativamente il seguente principio: **“chi vuole richiedere un sostegno ulteriore al premio di mercato, deve garantire la massima trasparenza!”** Le agevolazioni concesse, inoltre, devono essere **rimborsate** all'ente pubblico beneficiario del canone nel momento in cui tali società dovessero tornare in utile (dilazione). In tale ottica i Cantoni alpini non sono contrari in assoluto a una regolamentazione transitoria che preveda riduzioni del canone per i diritti d'acqua, purché queste ultime siano puntuali (specifiche) e vincolate a **premesse chiare**.

È insolito, infine, il fatto che venga messo in discussione un tema che dichiaratamente non è parte integrante del progetto. Per i Cantoni alpini è chiaro che con la presentazione consultiva del **modello flessibile** e delle cifre “indicative” citate in tale contesto s'intende pregiudicare la discussione ancora da svolgersi sul nuovo modello relativo al canone massimo per i diritti d'acqua. Si potevano altresì mettere già oggi in consultazione diversi modelli per definire il nuovo assetto del mercato elettrico. Non è possibile tuttavia valutare seriamente un modello futuro di canone massimo senza conoscere quello di mercato. Non c'è coordinamento nel modo di procedere scelto dal Consiglio federale. La CGCA potrà aderire a una discussione concreta sul modello soltanto nel momento in cui sarà noto l'assetto del nuovo mercato elettrico (art. 30 cpv. 5 nLEne). Al momento, quindi, i Cantoni alpini si astengono, per riflessioni di fondo, dall'esprimere un parere più dettagliato in merito al modello flessibile presentato. I Cantoni alpini, tuttavia, definiscono sin d'ora con assoluta chiarezza i **punti cardine fondamentali** su cui dovrà basarsi come minimo un eventuale modello futuro: una **completa trasparenza dei dati da parte delle aziende elettriche e delle autorità di vigilanza nei confronti dei cantoni** nonché la **rilevazione e rappresentazione dell'intero valore aggiunto conseguibile con la forza idrica**. Eventuali proposte di integrazione del canone attraverso la riscossione di un supplemento di rete, come sollevato in parte da terzi, vengono respinte dai medesimi in quanto anticostituzionali ed estranee al sistema. Nel complesso, il futuro modello di canone massimo prescelto, qualunque esso sia, dovrà definire gli incentivi in modo tale che i Comuni e i Cantoni siano disposti anche in futuro a rilasciare concessioni.

Segue la motivazione dettagliata delle nostre posizioni (cfr. pagine seguenti):



II. INFORMAZIONI GENERALI

A. Che cos'è il canone per i diritti d'acqua?

- 1 Il canone per i diritti d'acqua è il *prezzo per l'utilizzazione della forza idrica* accordata *in esclusiva* al concessionario per un periodo in genere di 80 anni. L'obbligo di corrispondere il canone per i diritti d'acqua matura con l'ottenimento della concessione da parte del concessionario. Tale compenso in cambio del riconoscimento di un beneficio speciale va inteso, dal punto di vista giuridico, come un tributo causale. Simili corrispettivi per l'utilizzazione di una risorsa di dominio pubblico sono previsti, ad esempio, per le cave di pietra, l'estrazione di inerti e altre forme di utilizzazione delle acque pubbliche (produzione di calore, scopi di raffreddamento, irrigazioni ecc.).
- 2 Contrariamente a una falsa opinione diffusa, il canone per i diritti d'acqua non è dunque né una sovvenzione né una tassa, bensì rappresenta il prezzo di una risorsa (giuridicamente: un tributo causale). I Cantoni alpini respingono pertanto ogni proposta volta a trasformare detto canone in una sovvenzione o tassa, cosa che ad esempio accadrebbe se il medesimo – come in parte già circolato – dovesse essere finanziato attraverso un supplemento di rete (analogamente alla “rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica”). Sul piano giuridico, il supplemento di rete costituisce una tassa compensativa a destinazione d'uso speciale. Qualora il canone per i diritti d'acqua dovesse essere finanziato con il supplemento di rete, quest'ultimo (e quindi anche il canone stesso) si trasformerebbe in una tassa di scopo. A tale proposito, tuttavia, mancano ancora le basi nella Costituzione federale. Tali proposte risultano pertanto essere non solo estranee alla fattispecie, ma soprattutto anche incostituzionali.

B. Da dove deriva il canone massimo per i diritti d'acqua?

- 3 Alla fine del XIX secolo si riuscì per la prima volta a trasportare la corrente elettrica su lunghe distanze. L'interesse per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica è in seguito incrementato in modo esponenziale. L'industria fiorente dell'Altopiano e il settore delle costruzioni ferroviarie volevano poter beneficiare di energia elettrica a basso costo. Si creò così una situazione di tensione tra la produzione di elettricità a prezzi il più possibile ridotti, da un lato, e gli introiti dell'ente pubblico derivanti dalla sovranità sulle acque. Per timore che lo sfruttamento della forza idrica potesse essere fortemente pregiudicato da canoni per i diritti d'acqua e altri contributi troppo onerosi, il Parlamento decise di introdurre un tetto massimo per detto canone. Il canone massimo per i diritti d'acqua è pertanto un tetto *regolamentato a livello statale* al fine di incentivare l'industrializzazione e l'elettrificazione del Paese. Il primo canone massimo federale fu fissato nel 1916 sulla base dell'importo del canone per i diritti d'acqua comunemente applicato sino ad allora nei Cantoni. Accettando tale restrizione, l'area alpina ha contribuito in misura determinante allo sviluppo del settore secondario e dei poli industriali della Svizzera. In compenso, i Comuni e i Cantoni alpini sono riusciti a generare introiti che hanno consentito loro di realizzare collegamenti e accelerare lo sviluppo economico. Il canone massimo per i diritti d'acqua nasce quindi da un bilanciamento degli interessi tra i proprietari della risorsa naturale, la forza idrica, e l'economia svizzera.

C. Il valore dell'acqua è fortemente cambiato

- 4 Nel corso dell'ultimo secolo il valore dell'acqua e della forza idrica è fortemente cambiato sotto diversi punti di vista. La qualità economica delle varie tipologie di energia elettrica prodotte con la forza idrica si è notevolmente affinata. Basti citare, ad esempio, l'importanza della preziosa energia di punta e dei costosi prodotti a base di corrente ecologica. Oggi, inoltre, lo sfruttamento del paesaggio e i



cambiamenti ambientali sono valutati con molta più sensibilità rispetto all'inizio del XX secolo. La tutela dei paesaggi e dei loro elementi, nonché la produzione di elettricità da fonti possibilmente rinnovabili sono diventati temi d'interesse pubblico che, nel frattempo, hanno trovato riscontro nella costituzione e nella legge. Peculiare a tale proposito è anche il fatto che sul canone per i diritti d'acqua la Confederazione trattiene un "centesimo per il paesaggio" da destinare agli enti pubblici che non possono usufruire della forza idrica a causa del loro paesaggio sotto tutela nazionale (art. 49 cpv. 1 e art. 22 LUFI). La produzione di energia idroelettrica, inoltre, rappresenta da allora *la* spina dorsale a garanzia della sicurezza di approvvigionamento del nostro Paese. Con la SE 2050 approvata dalla popolazione il 21 maggio 2017 e il conseguente progressivo abbandono del nucleare, l'importanza della forza idrica è cresciuta ulteriormente. Oltre al mero rincaro, quindi, nell'ultimo secolo il valore dell'acqua è aumentato considerevolmente anche per altri importanti motivi. Il prezzo attuale, pari a CHF 110.--/kW_{lordo}, è dunque assolutamente giustificato.

D. Sensibile calo dei posti di lavoro

- 5 Le concessioni per l'utilizzazione della forza idrica sono state rilasciate dai Comuni e dai Cantoni alpini anche a fronte della promessa delle società elettriche di creare posti di lavoro. All'inizio era anche stato così. Con l'avvento della digitalizzazione e ulteriori interventi di razionalizzazione, tuttavia, molte competenze un tempo necessarie per il funzionamento delle centrali elettriche sono state eliminate e/o affidate esternamente. Oggi, infatti, gli impianti alpini vengono gestiti e controllati dalle sedi centrali di Zurigo, Baden, Olten o Berna. La loro manutenzione è per buona parte a cura di équipes o fornitori mobili o di partner esterni e non più dei dipendenti fissi presenti in loco. Lo stesso vale anche per la rete. Nel corso del tempo, quindi, l'importanza delle società elettriche quali datrici di lavoro nelle valli e, di conseguenza, un'importante contropartita per le concessioni rilasciate si sono fortemente ridimensionate.

E. L'energia idroelettrica quale generatore di ricavi

- 6 Insieme ai due Cantoni produttori di energia idroelettrica Argovia e Berna, la CGCA si è rivolta alla rinomata società di consulenza BHP - Hanser und Partner AG - di Zurigo per effettuare uno studio denominato "Erträge mit der Wasserkraft in den Jahren 2000 -2016" e al prof. Dr. Karl Frauendorfer dell'Università di San Gallo per uno studio dal nome "Erlöspotenzial der Schweizer Grosswasserkraft", allegati al presente parere (cf. allegati). Qui di seguito se ne riepilogano brevemente i risultati:

- **Realizzazione costante di utili:** nel periodo oggetto di studio, che abbraccia un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2015, l'idroelettrico ha contribuito positivamente al settore elettrico nel suo complesso, a prescindere dai prezzi di mercato già ridotti anche nelle fasi precedenti e del regime dei canoni per i diritti d'acqua esistente. Gli utili variavano da uno a quattro centesimi al chilowattora per il mercato svizzero e gli scambi con l'estero, con tendenza al calo negli ultimi anni. Questi valori non tengono conto dei supplementi per il valore superiore della forza idrica e delle prestazioni di servizio relative al sistema. Anche per i prossimi anni non si prevedono cambiamenti sostanziali alla situazione reddituale, a patto che il mercato non venga totalmente liberalizzato. La maggior parte degli utili è imputabile al mercato svizzero, ossia sono stati realizzati in virtù del fatto che i consumatori vincolati a un gestore della rete di distribuzione ai sensi della LAEI hanno pagato prezzi dell'elettricità nettamente superiori ai costi di produzione delle centrali partner analizzate. Se il mercato elettrico svizzero continuerà a rimanere parzialmente liberalizzato, non c'è motivo di prevedere un sostanziale calo degli utili in questo ambito. Crescenti difficoltà, a fronte di prezzi di mercato persistentemente ridotti, sono attese soprattutto per le imprese d'approvvigionamento elettrico che, pur avendo una fetta consistente di produzione propria, non dispongono di un adeguato numero di clienti sul mercato vincolato.



Sebbene esse rappresentino la netta minoranza delle imprese, si tratta tuttavia di società molto grandi.

- **Benefici soprattutto per gli azionisti:** se si analizza la destinazione degli utili nel settore, si riscontra come dal 2003 – ad eccezione di due anni nettamente inferiori ai dividendi distribuiti – i corrispettivi relativi ai canoni per i diritti d'acqua siano fluiti nelle casse dell'amministrazione pubblica. Nella maggior parte degli esercizi esaminati, i Cantoni proprietari hanno pertanto realizzato ricavi decisamente superiori rispetto ai Cantoni produttori di energia idroelettrica.
- **Costi di produzione costanti:** nel corso degli ultimi 15 anni i costi di produzione (ct./kWh) sono rimasti pressoché costanti. Sebbene i canoni per i diritti d'acqua siano aumentati, le imprese produttrici hanno beneficiato di un calo dei tassi d'interesse del mercato finanziario, per cui sono riuscite a più che compensare l'aumento dei canoni. È interessante notare come il capitale vincolato non sia diminuito in misura sostanziale, il che significa che negli ultimi anni molte centrali sono state oggetto di reinvestimenti. Alla luce del ciclo di investimenti e in vista delle riverzioni (la maggioranza di esse nei prossimi 15-30 anni), si prevede che il capitale vincolato nel parco di centrali idroelettriche tenderà a diminuire nel corso dei prossimi decenni, per cui dovrebbe intervenire un ulteriore sgravio sul fronte degli interessi e degli ammortamenti.

F. Piena trasparenza dei dati come criterio fondamentale

- 7 Nel modello di canone per i diritti d'acqua attualmente in vigore, che prevede un prezzo massimo forfetario, i concessionari notificano ai Cantoni soltanto la produzione annua della centrale idroelettrica, sulla base della quale viene determinato il canone dovuto per l'anno di produzione. I concessionari, e i relativi proprietari alle loro spalle, non sono invece tenuti a divulgare alcun dato relativo ai costi di produzione e ai proventi realizzati con l'energia idroelettrica prodotta (valore aggiunto). Sia il passaggio dal modello di canone per i diritti d'acqua a un modello fondato sulla rendita delle risorse sia una riduzione puntuale del canone a titolo di misura di sostegno individuale comporterebbe necessariamente, come contropartita fondamentale, la divulgazione di tali dati. Il principio della rendita delle risorse, infatti, è realizzabile in modo equo soltanto a fronte di una piena trasparenza dei dati da parte delle aziende elettriche e, in modo sussidiario, dalle autorità di vigilanza. L'attuale asimmetria informativa tra il concessionario e i suoi proprietari, da un lato, e i Cantoni e i Comuni, dall'altro, dev'essere pertanto obbligatoriamente e interamente livellata in fase di attuazione di eventuali nuovi modelli.



III. REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA IN MATERIA DI CANONE MASSIMO PER I DIRITTI D'ACQUA (Art. 49 cpv. 1 e 1^{bis})

A. Coordinamento opportuno tra nuovo canone massimo e nuovo modello di mercato

8 Entro il 2019 il Consiglio federale è tenuto a sottoporre all'Assemblea federale il disegno di un nuovo modello di mercato elettrico "più conforme al mercato" reale (art. 30 cpv. 5 nLEne¹). L'Amministrazione federale sta pertanto elaborando i relativi fondamenti che saranno posti in consultazione con l'anno a venire. Il futuro modello di mercato costituirà la base con cui definire il nuovo modello di canone per i diritti d'acqua. Non sarebbe stato possibile formulare un parere serio su un nuovo modello di canone massimo senza conoscere il nuovo assetto di mercato. Di principio, riteniamo pertanto necessario e opportuno procedere, come proposto, a un coordinamento temporale e sostanziale con il nuovo modello di mercato.

B. La regolamentazione transitoria prevista viene tuttavia fermamente respinta

9 La proposta di regolamentazione transitoria presentata in concreto nella documentazione posta in consultazione **viene tuttavia fermamente respinta dai Cantoni alpini**, non essendo né oggettivamente né politicamente giustificato – alla luce delle motivazioni seguenti – ridurre l'attuale canone massimo per i diritti d'acqua:

1. L'analisi errata delle cause comporta una proposta errata come variante principale

10 Nel rapporto esplicativo (RE) concernente la revisione parziale della legge sulle forze idriche (LUF) si illustrano i processi che influiscono sul mercato nazionale e internazionale dell'energia e sull'andamento dei prezzi e che hanno determinato la completa distorsione del mercato elettrico. Si tratta perlopiù di decisioni politiche, o meglio, della mancanza di decisioni politiche. Di conseguenza è assolutamente sbagliato affermare che il canone per i diritti d'acqua vada a minare la competitività e la sostanza dell'energia idroelettrica. Il canone per i diritti d'acqua non viene annoverato tra le cause di tali dinamiche ed è sbagliato voler partire da esso per far fronte alle cause e far pagare ai Cantoni produttori di energia idroelettrica il prezzo per la compensazione delle distorsioni del mercato.

11 Il compito centrale del Consiglio e del Parlamento federali è pertanto far sì che, in futuro, il mercato elettrico completamente distorto acquisisca un assetto tale per cui l'idroelettrico possa tornare a competere con armi pari. A tale proposito occorre una veridicità dei costi per tutte le modalità di produzione di energia elettrica e, di conseguenza, un'internalizzazione dei costi esterni mai incorporati sinora. Sul piano meramente politico, si tratta di un'impresa complessa che richiederà sicuramente del tempo, considerato che svariati Paesi dell'UE tutelano le proprie forme di produzione con misure protezionistiche più o meno occulte. È inconcepibile pertanto che la Svizzera non protegga anch'essa la propria forza idrica pulita e rinnovabile finché sul mercato europeo non si compete effettivamente ad armi pari.

¹ L'art. 30 cpv. 5 della nuova LEne recita:

"5 Entro il 2019 il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto normativo volto a introdurre un modello conforme al mercato al più tardi al termine delle misure di sostegno per il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità". Il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità rimarrà in essere fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'entrata in vigore della nuova legge sull'energia, ossia presumibilmente fino al 31 dicembre 2022.



2. Tentativo di pregiudizio inaccettabile

- 12 Come citato in precedenza, per il mercato elettrico nazionale l'articolo 30 capoverso 5 nLEne prevede in capo al Consiglio federale l'obbligo di definire un "modello conforme al mercato". Ragionando all'opposto, dunque, si deduce che anche il legislatore è del parere che il sistema attuale di mercato sia *inadeguato*. Nella migliore delle ipotesi, quindi, un nuovo modello di canone massimo per i diritti d'acqua può – a seconda della sua struttura concreta – essere giustificato con un maggiore avvicinamento al mercato, a condizione e nella misura in cui il nuovo assetto del mercato elettrico comporti un incremento di mercato, ma ciò non è il caso della regolamentazione transitoria proposta. L'affermazione del Consiglio federale, secondo cui la regolamentazione transitoria *"deve essere interpretata come adeguamento preparatorio in vista di una soluzione a lungo termine che in futuro sarà garantita dalla flessibilizzazione del canone annuo"* (n. 1.3 del RE), è pertanto errata e, sulla base di una corretta interpretazione dell'analisi delle cause, non adeguata al fine. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, questa conclusione non è quindi ammissibile.
- 13 Con esattamente la medesima motivazione il Consiglio federale avrebbe potuto porre in consultazione anche alcune proposte "indicative" circa il futuro assetto del mercato, tanto più che numerose iniziative in tal senso sono già state vagliate e discusse all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Ciò, tuttavia, è stato saggiamente evitato – a differenza del modello di canone per i diritti d'acqua.
- 14 Prima di poter quindi decidere in merito a un'eventuale modifica dell'attuale canone massimo per i diritti d'acqua, occorrono una base di dati pienamente trasparente e il nuovo modello di mercato elettrico. Soltanto allora si potrà giudicare la necessità, ed eventualmente l'entità opportuna, degli adeguamenti da apportare al modello di canone.
- 15 La proposta di regolamentazione transitoria presentata nella documentazione posta in consultazione dà l'impressione che il Consiglio federale, indipendentemente dagli effetti di modellazione del mercato e dei prezzi del futuro modello di mercato, sia già oggi fermamente convinto che il futuro canone massimo per i diritti d'acqua debba comunque essere considerevolmente diminuito. Utilizzare un'opinione preconcepita, oggettivamente non addebitabile, come base per la regolamentazione transitoria proposta denota tuttavia un atteggiamento decisamente poco obiettivo e, per i Cantoni alpini, non è obiettivo.

3. Argomentazioni incoerenti da parte del Consiglio federale

- 16 Nella sessione di giugno 2017 il Consiglio federale si è opposto con veemenza alle proposte di un rapido rafforzamento dell'idroelettrico, sostenendo che si trattasse di una **misura di politica economica inammissibile**. Sgravare determinate imprese a discapito di economie domestiche e PMI non è di sua competenza, disse. A tale proposito la Presidente della Confederazione Leuthard, in qualità di direttrice del dipartimento competente, si è espressa testualmente come segue:

"Non siamo qui per salvare imprese. Non siamo qui in primo luogo per rimediare alle decisioni sbagliate dei management a spese del contribuente. Non siamo qui per risolvere ora, a livello della Confederazione, il problema dei crediti da capogiro che gravano sui tanti bilanci. Questi sono compiti che competono in primo luogo alle aziende. Si sta anche lavorando in tal senso e si sono riorganizzate le imprese. È un'attività in corso. Secondo me, quindi, la mozione Wasserfallen non intende posticipare questo problema a un lontano futuro, ma dice – in linea con le intenzioni della commissione – che dobbiamo fare qualcosa in questo frangente, ma che dietro non può esserci soltanto una motivazione politico-economica a favore delle imprese. Deve esserci correttezza anche sul piano della politica energetica e nei confronti dei consumatori che si trovano a pagare questi prezzi."



Dev'essere una soluzione sostenibile" (Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, sessione estiva 2017, seconda seduta, 30.05.17, 08h00; oggetto 16.035).

- 17 Alla domanda del Consigliere nazionale Beat Jans circa la disponibilità del DATEC, al fine di garantire la trasparenza, a formulare una richiesta all'attenzione di tutte le centrali idroelettriche della Svizzera ed esigere la pubblicazione delle cifre, la direttrice del dipartimento ha risposto a nome del Consiglio federale come segue:

"Non abbiamo le basi giuridiche per farlo. Non posso certo andare a dire a tutte le imprese che adesso mi devono trasmettere i loro bilanci e la loro contabilità. Lo possono fare a titolo volontario. Lei ora parte semplicemente dal presupposto che tutte le centrali idroelettriche siano prossime al fallimento. Non lo posso confermare, ma non lo posso nemmeno negare. Quello che abbiamo ricevuto - lo aveva fatto all'epoca la sua sotto-commissione, il consigliere nazionale Grunder la coordinava - sono certi dati anonimizzati sui costi dell'idroelettrico. Sono stati anonimizzati - non possiamo verificare a posteriori se siano tutti corretti, perché la Confederazione, lo Stato, non ha il diritto di ispezionare le aziende private e di richiedere tutti i dettagli; non è possibile. I proprietari - ossia i Cantoni, i Comuni - potrebbero farlo, ma sinora non abbiamo dati a disposizione. Ecco perché il quadro è incompleto, su questo sono d'accordo con lei. Ma adesso non possiamo, solo perché sarebbe interessante, chiedere alle aziende i bilanci e i dettagli di ciò che genera costi e in quale misura, o di cosa è redditizio e cosa no. Ecco perché, secondo me, prima di prendere sotto braccio le imprese - di questo si era già anche discusso - bisognerebbe esigere che esse pubblicino le loro cifre. (...)" (Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, sessione estiva 2017, seconda seduta, 30.05.17, 08h00; oggetto 16.035).

- 18 Nel frattempo, mediante comunicazione del 27 giugno 2017, l'Ufficio federale dell'energia ha avviato un sondaggio tra tutte le centrali allo scopo di ottenere tali dati. Purtroppo, tuttavia, esso si limita esclusivamente all'aspetto dei costi ed esclude interamente la voce dei ricavi. Anche la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), nel suo rapporto all'attenzione della CAPTE del Consiglio nazionale in cui esamina la situazione finanziaria delle imprese elettriche, è dell'idea che anche i ricavi debbano essere considerati nel quadro dell'analisi della redditività (cfr. articolo "Malt die Strombranche zu schwarz?", pubblicato sulla NZZ dell'08 luglio 2017).
- 19 Nonostante dunque il Consiglio federale abbia respinto, in seno al Consiglio nazionale, qualsivoglia misura di natura politico-economica, sebbene il medesimo neghi una responsabilità dello Stato nei confronti del salvataggio delle imprese e sebbene esso sostenga di non disporre di dati attendibili circa la situazione reddituale delle centrali idroelettriche, a tre settimane dal dibattito in seno al Consiglio nazionale propone come regolamentazione transitoria, nella documentazione posta in consultazione e qui oggetto di valutazione, una riduzione del canone massimo per i diritti d'acqua - con la motivazione che *"al di là dei premi di mercato, è necessaria una riduzione degli oneri dei gestori"* (n. 1.3 del RE). Questo modo di procedere è incoerente e i Cantoni alpini lo percepiscono come un affronto; in definitiva è stata ora introdotta dietro le quinte una misura di politica economica - con la differenza che ora questa si ripercuote negativamente in modo unilaterale solo sui comuni e cantoni di montagna, esonerando completamente la Confederazione, gli altri Cantoni e tutti i restanti stakeholder dall'assunzione condivisa degli oneri. Il motivo per cui, con la riduzione del canone proposta, le misure di politica economica risultino improvvisamente legittimate, dopo che solo tre settimane prima erano state respinte con veemenza, è del tutto inspiegabile oggettivamente e quindi anche incomprensibile.
- 20 La regolamentazione transitoria proposta dal Consiglio federale in materia di canone per i diritti d'acqua risulta pertanto in contraddizione con l'atteggiamento che esso stesso evidenziava solo tre settimane prima dell'apertura della consultazione in seno al Consiglio nazionale. I Cantoni alpini invi-



tano dunque caldamente il Consiglio federale ad assumere una posizione coerente e attendibile. La proposta di riduzione del canone per i diritti d'acqua, che deve anche esplicitamente fungere da *"adeguamento preparatorio in vista di una soluzione a lungo termine"* nonostante non esistano ancora neppure le basi per il futuro assetto del mercato, non è altro che una misura di politica economica a cui il Consiglio federale, nella sessione di giugno, si era fermamente opposto.

4. Sovvenzione ad annaffiatoio ingiustificata

- 21 Nel RE il Consiglio federale conferma che circa il 50 per cento della produzione idroelettrica è venduta nel servizio universale, dove vige notoriamente il cosiddetto principio dei costi di produzione, in base al quale *tutti i costi vengono coperti*. Per definizione, dunque, questa parte dell'idroelettrico non presenta alcun problema di redditività e, come tale, non necessita neppure di riduzioni del canone per i diritti d'acqua. Ne risulta che la variante principale proposta a titolo di regolamentazione transitoria non è altro che, almeno per il 50 per cento, una sovvenzione ad annaffiatoio inutile. Anche da questo punto di vista, essa non è motivata da alcuna necessità politica oggettiva. Le difficoltà di realizzazione citate nel rapporto esplicativo (n. 1.3 RE) a favore della variante principale e contro un'analisi differenziata delle diverse situazioni di mercato non possono in alcun modo giustificare seriamente una sovvenzione ad annaffiatoio.

5. Compensazione indiretta del premio di mercato da parte dei Cantoni produttori di energia idroelettrica

- 22 Il 21 maggio 2017 la popolazione ha approvato la nuova legge sull'energia (nLEne) quale primo pacchetto di misure finalizzate all'attuazione della Strategia energetica 2050 (SE 2050). La nLEne prevede un premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici che dimostrino di essere alle prese con problemi di redditività (dimostrazione delle perdite). A sostegno di queste centrali si riscuoteranno dai consumatori 0,2 ct./kWh, per cui all'anno saranno disponibili all'incirca 120 milioni di CHF. Le medesime, inoltre, saranno dispensate dal metodo del prezzo medio, il che comporterà un ulteriore sgravio².
- 23 La riduzione del canone per i diritti d'acqua proposta dal Consiglio federale, tuttavia, comporterebbe in definitiva una compensazione parziale del tributo riscosso presso i consumatori di 0,2 ct./kWh. Di una simile misura non si è fatta parola a monte della votazione. Alle urne, la popolazione ha approvato la SE 2050 consapevole di questo ulteriore onere, esprimendo dunque la sua disponibilità a farsene carico. Con la proposta di riduzione del canone per i diritti d'acqua, così come formulata dal Consiglio federale si intende annullare dietro le quinte la suddetta decisione popolare a scapito dei Cantoni alpini, a un solo mese di distanza dalla votazione. Sul piano della politica nazionale, è un modo di procedere preoccupante e intollerabile.

6. Simmetria dei sacrifici - mancata partecipazione della Confederazione

- 24 Nella documentazione posta in consultazione, il fatto che la Confederazione non contribuisca in alcun modo alla soluzione dei problemi di redditività, nonostante la forza idrica rappresenti il pilastro centrale della SE 2050, è piuttosto sorprendente. In altre parole, la Confederazione esige da tutti gli altri (proprietari, consumatori, Cantoni produttori di energia idroelettrica) un atteggiamento di condiscendenza che per sé stessa, tuttavia, respinge fermamente. Questo è inaccettabile. Se parti delle società idroelettriche svizzere devono effettivamente lottare con problemi di redditività causati dalla politica, anche la Confederazione – nell'ottica di un'autentica *"simmetria dei sacrifici"* – deve neces-

² Scheda informativa dell'UFE del 21 marzo 2017, pag. 2, disponibile all'indirizzo:
https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/it/dokumente/energie/faktenblatt5-energiegesetz-wasserkraft.pdf.download.pdf/06_Faktenblatt_5_Wasserkraft.pdf.



sariamente contribuire alla soluzione del problema con mezzi propri. Se dunque la Confederazione intende rimanere ferma sulla propria idea di regolamentazione transitoria, i Cantoni alpini esigono che essa sottoponga delle proposte concrete ed efficaci su come prevede di partecipare con mezzi propri, ai sensi di una simmetria dei sacrifici, laddove sussiste un margine di manovra concordato (vale a dire nei singoli casi per eventuali aziende elettriche in difficoltà).

7. Durata della regolamentazione transitoria

- 25 La scadenza della regolamentazione transitoria proposta è fissata a fine 2022. Il Consiglio federale fa pertanto affidamento sul fatto che entro il 1° gennaio 2023 entrerà definitivamente in vigore il nuovo modello di mercato elettrico. *Potrebbe* essere così, ma non *necessariamente*. Elaborare un nuovo modello di mercato è un'operazione complessa, e l'esperienza insegna che le deliberazioni in tal senso sono controverse e richiedono parecchio tempo. Lo dimostrano i due esempi del processo legislativo relativo alla LAEl e quello della SE 2050. Si ricorda anche che, nella sessione di giugno, il Consiglio federale aveva annunciato di avere diversi approcci per il nuovo modello di mercato e di essere a un punto tale dei lavori per cui nell'autunno 2017 i risultati disponibili sarebbero stati approfonditi³. Da una circolare del 20 giugno 2017 dell'Ufficio federale dell'energia emerge già, tuttavia, che solo *nell'estate del 2018* sarà disponibile un progetto da porre in consultazione in merito a un nuovo assetto del mercato⁴. Di conseguenza, in sintesi, è pertanto opportuno non vincolare la durata della regolamentazione transitoria a una data concreta, bensì all'*introduzione* del nuovo modello di mercato. Solo in questo modo viene garantito un coordinamento effettivo.

C. Riepilogo

- 26 Alla luce delle precedenti riflessioni, **chiediamo** di prorogare l'attuale regolamentazione del canone per i diritti d'acqua fino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'art. 30 cpv. 5 nLE-ne:

RICHIESTA:

Modifica dell'art. 49 cpv. 1, primo periodo:

¹ Il canone annuo non può superare i 110 franchi per chilowatt lordo *sino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'articolo 30 capoverso 5 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne)*. (...)

Modifica dell'art. 49 cpv. 1^{bis}:

Abrogato.

³ Citazione Presidente della Confederazione Leuthard: "Secondo me, quindi, la mozione Wasserfallen non intende posticipare questo problema a un lontano futuro, ma dice – in linea con le intenzioni della commissione – che dobbiamo fare qualcosa in questo frangente, ma che dietro non può esserci soltanto una motivazione politico-economica a favore delle imprese. Deve esserci correttezza anche sul piano della politica energetica e nei confronti dei consumatori che si trovano a pagare questi prezzi. Dev'essere una soluzione sostenibile. Non l'abbiamo ancora. Abbiamo diversi approcci. Alla Commissione abbiamo detto e comunicato che *in autunno saremo a un punto tale dei lavori per cui avremo approfondito i risultati*" (Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, sessione estiva 2017, seconda seduta, 30.05.17, 08h00; oggetto 16.035).

⁴ Comunicazione del 27 giugno 2017 dell'Ufficio federale dell'energia agli stakeholder della revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico.



IV. VARIANTE DI REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA ALTERNATIVA (Art. 49 cpv. 1 e 1^{bis})

A. Introduzione

- 27 Il rapporto esplicativo concernente la revisione parziale - ma non anche il testo concreto della legge presentato - contiene una proposta alternativa per la regolamentazione transitoria. Essa prevede una riduzione del canone per i diritti d'acqua soltanto per le centrali chiaramente deficitarie, per le quali come criterio di selezione si potrebbe applicare il diritto dei grandi impianti idroelettrici al premio di mercato, conformemente all'articolo 30 nLEne.

B. Posizione di principio

- 28 Le riflessioni esposte al precedente capitolo III. circa l'analisi errata delle cause (n. III./B./1.), il tentativo di pregiudizio inaccettabile (n. III./B./2.), le argomentazioni incoerenti da parte del Consiglio federale (n. III./B./3.), la mancata partecipazione della Confederazione (n. III./B./5.) e sulla durata di validità non correttamente disciplinata della regolamentazione transitoria (n. III./B./7.) valgono allo stesso modo anche per la variante alternativa, motivo per cui si rimanda espressamente a quanto sopra. Alla luce di ciò, in linea di principio non sussiste alcuna necessità politica oggettiva neppure per una riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua. Anche la ElCom, nella sua analisi del 26 giugno 2017 all'attenzione della CAPTE del Consiglio nazionale, conclude che eventuali deficit di copertura possono e devono essere a carico delle società.

C. Variante alternativa solo a fronte di condizioni chiare

- 29 Nell'ottica della politica di partenariato perseguita con le società elettriche dai Cantoni alpini, questi ultimi erano e sono disposti a esaminare eventuali misure di sostegno qualora una società dimostri di essere in difficoltà. I Cantoni alpini non sono pertanto contrari in assoluto a una regolamentazione transitoria con riduzioni del canone per i diritti d'acqua puntuali (specifiche). In tal caso, deve però valere il seguente principio obbligatorio: **“chi vuole richiedere un sostegno ulteriore al premio di mercato, deve garantire la massima trasparenza dei dati!”** Alla luce di ciò, i Cantoni alpini concretizzano la proposta alternativa del Consiglio federale con le seguenti **condizioni vincolanti e cumulative (presupposto del diritto)**:
- 1) La verifica circa l'opportunità di una riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua viene effettuata soltanto qualora venga corrisposto un premio di mercato;
 - 2) Il calcolo della riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua si effettua soltanto previa computazione integrale del premio di mercato corrisposto;
 - 3) La riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua viene concessa sull'energia idroelettrica venduta in modo comprovato sul mercato (non su quella venduta nell'ambito del servizio universale);
 - 4) Oltre ai criteri applicati per il riconoscimento del premio di mercato, i richiedenti sono tenuti a garantire la piena trasparenza di costi e ricavi;
 - 5) A livello di costi non si accettano eventuali rimunerazioni del capitale proprio;
 - 6) I proprietari della centrale devono dichiarare la propria rinuncia ai dividendi;
 - 7) I proprietari della centrale devono opportunamente partecipare alla soluzione del problema;
 - 8) La riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua viene concessa purché necessaria a coprire i costi di produzione della singola centrale, tuttavia, non può superare i CHF 10.00/kW_{lordo} (riduzione di CHF 110/kW_{lordo} a CHF 100/kW_{lordo});



- 9) La riduzione puntuale del canone per i diritti d'acqua va intesa come dilazione, ossia la rispettiva società di gestione della centrale è tenuta a rimborsarla nel momento in cui torni a essere in utile;
- 10) La Confederazione è tenuta, dal canto suo, a contribuire con mezzi propri al sostegno della centrale considerata.

D. Richiesta di concretizzazione della variante alternativa

- 30 Alla luce delle precedenti riflessioni, i Cantoni alpini formulano la seguente richiesta di concretizzazione della proposta alternativa presentata dal Consiglio federale. Le sovvenzioni della Confederazione vanno regolate da quest'ultimo anche a livello legislativo. Si dovrà inoltre verificare se le singole disposizioni potranno essere eventualmente disciplinate anche a livello di ordinanza.

RICHIESTA:

Modifica dell'art. 49 cpv. 1, primo periodo:

¹ Il canone annuo non può superare i 110 franchi per chilowatt lordo *sino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'articolo 30 capoverso 5 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne)*. (....)

Modifica dell'art. 49 cpv. 1^{bis}, 1^{ter} e 1^{quater} (nuovo):

^{1bis} *Fino all'introduzione del modello conforme al mercato di cui all'articolo 30 capoverso 5 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne), il canone per i diritti d'acqua viene ridotto ogni anno di 10 franchi per chilowatt lordo, al massimo tuttavia fino a copertura dei costi di produzione, purché i gestori di grandi impianti idroelettrici, o i relativi proprietari, dimostrino, ai sensi dell'art. 30 capoversi 1 e 2 LEne, l'impossibilità di coprire i costi di produzione dell'elettricità generata dai suddetti impianti nonostante la computazione del prezzo di mercato di cui all'art. 26 LEne e previa deduzione di un'eventuale remunerazione del capitale proprio, della rinuncia ai dividendi, della preventiva adozione di opportune misure di sostegno da parte della proprietà e nonostante eventuali sovvenzioni della Confederazione.*

^{1ter} *Qualora ai sensi dell'art. 30 capoversi 1 e 2 LEne i gestori o i relativi proprietari rivendano sul mercato l'elettricità prodotta dagli impianti a un prezzo superiore ai costi di produzione, la riduzione concessa in conformità al paragrafo 1^{bis} dev'essere rimborsata alla Confederazione e ai Cantoni. Questi ultimi, come da loro diritto, distribuiranno proporzionalmente i rimborsi agli enti pubblici beneficiari del canone.*

^{1quater} *Spetta al Consiglio federale disciplinare i dettagli, in particolare:*

- a. *i requisiti relativi alla distinta completa dei costi di produzione dell'elettricità generata dagli impianti in questione e dei relativi ricavi conseguiti;*
- b. *i criteri a cui il richiedente deve ottemperare per la rinuncia ai dividendi;*
- c. *i criteri per l'adozione di misure di sostegno opportune da parte dei proprietari della società;*
- d. *la definizione delle condizioni di dilazione;*
- e. *le sovvenzioni della Confederazione.*



IV. RIDUZIONE DEL CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA IN CASO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO (Art. 50a)

- 31 Questa parte della proposta di revisione parziale della LUF1 rimanda alla mozione della CAPTE-S del 26 agosto 2014 (14.3668). L'ipotesi di esenzione completa dal canone per i diritti d'acqua in caso di concessione di contributi d'investimento ai sensi della LEne si fonda sull'idea che gli enti pubblici concedenti non incassino alcun canone qualora la centrale possa essere realizzata soltanto grazie ai sussidi all'investimento finanziati con il rispettivo supplemento di rete. I Cantoni alpini non respingono per principio questa proposta. L'ipotesi di completa rinuncia al canone per i diritti d'acqua fino al termine previsto per la costruzione e per i 10 anni successivi alla messa in esercizio dell'impianto ha tuttavia il grave difetto intrinseco di una rigidità non necessaria, sia relativamente all'entità della rinuncia che in termini di durata.
- 32 La regolamentazione proposta non solo è inopportuna, ma impedisce anche un pari trattamento delle centrali. Se da un lato le misure (nuova costruzione, ampliamento e rinnovo consistenti) determineranno diversi livelli di incremento della potenza, dall'altro sia gli investimenti a cura delle centrali sia l'ammontare dei sussidi corrisposti risulteranno estremamente differenti tra loro. Occorre creare una base giuridica che consenta **soluzioni personalizzate**. In sintesi, i **Cantoni alpini sottopongono** pertanto la seguente **controproposta**:

RICHIESTA:

Modifica dell'art. 50a:

¹ Alle centrali idroelettriche a cui viene corrisposto un contributo d'investimento ai sensi dell'art. 26 della Legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) si applicano le seguenti riduzioni:

- a. In caso di nuova costruzione (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne): **una riduzione del canone per i diritti d'acqua commisurata, in termini di entità e durata, all'investimento effettuato, al contributo d'investimento ricevuto e alla potenza lorda totale. Per quanto concerne le tempistiche, l'esenzione può protrarsi al massimo fino alla scadenza del termine concesso per la costruzione e per i 10 anni successivi alla messa in esercizio. Per quanto concerne la riduzione per il canone per i diritti d'acqua, questa può essere concessa in modo parziale o per intero.**
- b. In caso di ampliamento consistente di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne): **la riduzione del canone per i diritti d'acqua sarà orientata ai criteri di cui alla lettera a, fermo restando che esclusivamente la potenza lorda aggiuntiva costituisce un parametro determinante.**
- c. In caso di rinnovo consistente di un impianto esistente (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne): **la riduzione del canone per i diritti d'acqua si orienta ai criteri di cui alla lettera a, fermo restando che la potenza lorda aggiuntiva viene presa in considerazione solo se questa viene effettivamente realizzata.**

² Le riduzioni valgono per analogia anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.



V. CENTRALI DI CONFINE - CONSENSO A LIVELLO INTERNAZIONALE (Art. 7 e art. 49 cpv. 1, ultimo periodo)

- 33 Da quanto si legge nel RE, questa proposta non comporta alcuna modifica materiale al diritto vigente (n. 1.2 in fondo). In realtà, all'adeguamento suggerito manca dunque il presupposto fondamentale per una revisione di legge. Non è neppure chiaro dove risieda il vantaggio dell'emendamento proposto. I Cantoni alpini non respingono per principio l'ipotesi presentata, **ma esigono che il messaggio contenga affermazioni più chiare circa il vantaggio comprovato della proposta di revisione. Allo stesso tempo chiedono che la Confederazione si assuma la responsabilità della propria dichiarazione secondo cui la presente revisione parziale non comporterà alcuna modifica materiale al diritto vigente, nello specifico rispetto ai Cantoni interessati. Anche da questo punto di vista, si auspica che il messaggio del Consiglio federale contenga un'esplicita garanzia.**

VI. CALCOLO DELLA POTENZA LORDA (Art. 51 titolo marginale e cpv. 1)

- 34 Poiché questa parte della proposta di revisione contiene soltanto una precisazione linguistica, **non abbiamo osservazioni in merito.**

VII. FLESSIBILIZZAZIONE DEL CANONE MASSIMO PER I DIRITTI D'ACQUA (sondaggio consultivo)

A. Procedura non coordinata

- 35 Come accennato al n. II./A., non è possibile formulare un parere serio su un nuovo modello di canone massimo per i diritti d'acqua senza conoscere il nuovo modello di mercato elettrico. Analogamente riteniamo che sia altresì inadeguato presentare nel rapporto esplicativo (RE) un modello concreto di flessibilizzazione del canone massimo quando questo non rientra esplicitamente nel perimetro del progetto.

- 36 Con esattamente le medesime motivazioni avrebbero potuto essere presentate e poste in consultazione anche delle proposte per il futuro modello di mercato, tanto più che numerose iniziative in tal senso sono già state discusse internamente ed esternamente all'Amministrazione. Il modus operandi è ancora più incomprensibile alla luce del fatto che, nella sessione di giugno, il Consiglio federale ha ripetutamente e insistentemente evidenziato la necessità di una *visione globale* al fine di trovare soluzioni coerenti.

B. Tentativo inaccettabile di creare un pregiudizio

- 37 Per i Cantoni alpini è dunque chiaro che con la presentazione del modello flessibile e delle cifre "indicative" citate in tale contesto s'intende pregiudicare la discussione ancora da svolgersi in merito al nuovo modello di canone massimo per i diritti d'acqua. Partendo da questa considerazione, la riduzione a CHF 80.--/kW_{lordo} proposta a titolo di regolamentazione transitoria ha il solo scopo di gettare,

un'“ancora” psicologica per poi procedere a una seconda tornata di pari entità e diminuire il canone massimo da una base di partenza già ridotta a una quota definitiva di CHF 50.--/kW_{lordo} (parte fissa).

- 38 Nelle nostre precedenti riflessioni sulla variante principale, abbiamo approfonditamente spiegato che la riduzione del canone massimo a CHF 80.--/kW_{lordo} proposta a titolo di regolamentazione transitoria è, da molti punti di vista, già di per sé oggettivamente ingiustificata e che al massimo si potrebbero considerare eventuali riduzioni *specifiche*, vincolate a *presupposti del diritto*. Di conseguenza, i Cantoni alpini non sono neppure in alcun modo disposti a “interpretare la soluzione transitoria come adeguamento preparatorio in vista di una soluzione a lungo termine”, come illustrato nel rapporto esplicativo (RE, n. 1.3).
- 39 Alla luce delle precedenti riflessioni, considerato che il modello proposto a titolo esemplificativo non costituisce oggetto dell'odierno progetto e che un futuro modello di canone massimo per i diritti d'acqua non può essere valutato seriamente senza conoscere il futuro assetto del mercato, i **Cantoni alpini si astengono al momento dall'esprimere un parere più dettagliato in merito al modello flessibile di canone massimo presentato**. La CGCA potrà prendere posizione soltanto nel momento in cui sarà noto il nuovo assetto del mercato elettrico. I Cantoni alpini, tuttavia, definiscono sin d'ora con assoluta chiarezza i **punti cardine di base** a cui un eventuale modello futuro dovrà tassativamente ottemperare:

PUNTI CARDINE OBBLIGATORI PER UN FUTURO MODELLO DI CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA

- Il modello deve tenere conto dell'intero valore aggiunto che può essere conseguito di volta in volta con lo sfruttamento della forza idrica (ad es. inclusione dei proventi da prestazioni generali di servizio relative al sistema, certificati, contributi per riserve e prodotti destinati alla vendita, come, tra gli altri, il mercato intraday). Solo in questo modo, infatti, si garantisce realmente che i Cantoni produttori di energia idroelettrica partecipino in modo equo alla cosiddetta rendita delle risorse. In altre parole, non è assolutamente sufficiente vincolare la rendita delle risorse soltanto a un prezzo di borsa.
- La società di gestione della centrale e il relativo proprietario devono essere tenuti alla **piena trasparenza**, ossia devono trasmettere ai Cantoni, rispetto ai propri costi e ricavi, almeno i seguenti dati:
 - 1) pubblicazione su un sito internet ad accesso non riservato (homepage) delle quantità d'acqua effettivamente turbinate e del dettaglio delle ore di turbinazione al termine di ciascun anno;
 - 2) prova documentale dei costi di produzione al netto dei rendimenti del capitale proprio e dei dividendi. Eventuali costi generali dovranno essere dimostrati in maniera plausibile;
 - 3) pubblicazione delle modalità di utilizzo dell'elettricità prodotta dalla centrale e dei relativi mercati (mercato PSRS e altri mercati futuri), con rispettivi ricavi conseguiti;
 - 4) pubblicazione della quota di energia elettrica prodotta dall'impianto come corrente ecologica e dei proventi realizzati con la sua vendita;
 - 5) pubblicazione della quantità di energia elettrica prodotta dal rispettivo impianto e venduta sul mercato vincolato ovvero della quota imputabile alla centrale;
 - 6) pubblicazione degli utili commerciali realizzati e della quota riconducibile all'utilizzo o all'esistenza della centrale.
- Questi dati saranno trattati dai Cantoni in modo **confidenziale ai sensi del diritto fiscale**.



DIE GEBIRGSKANTONE

Reg. organschaft der Gebirgskantone
Conférence gouvèrnementale des cantons alpins
Conférenza da governa dei cantons alpini
Conférenza da las regenzas dals chantons alps

- La trasparenza dei dati deve essere garantita – a fini di plausibilità o per altri motivi di esecuzione – in modo supplementare, o perlomeno **in modo sussidiario, con il coinvolgimento di autorità di vigilanza federali come la ElCom.**
- Il modello non deve prevedere **alcuna forma di finanziamento del canone per i diritti d'acqua tramite un supplemento di rete.**
- Il modello dev'essere definito in maniera tale che i Comuni e i Cantoni **siano disposti anche in futuro a rilasciare concessioni.**

La ringraziamo nuovamente per averci concesso la possibilità di esprimere il nostro parere e chiediamo al Consiglio federale di tenere debitamente conto delle nostre argomentazioni in sede di revisione del progetto.

Distinti saluti

CONFERENZA DEI GOVERNI DEI CANTONI ALPINI

Il presidente:

Dr. Christian Vitta

Il segretario generale:

Fadri Ramming

Allegati:

- "Erträge mit der Wasserkraft in den Jahren 2000 -2016" - rapporto 28.08.2017; redatto a cura di BHP - Hanser und Partner AG, Zurigo per conto dei Cantoni alpini e dei Cantoni Argovia e Berna
- "Das Erlöspotenzial der Schweizer Grosswasserkraft" - studio 28.08.2017; redatto su mandato della CGCA dal prof. Dr. Karl Frauendorfer, Institute für Operations Research und Computational Finance, Università di San Gallo

Copia a:

- revision-wrg@bfe.admin.ch